



Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S

**Al Signor Presidente  
del Consiglio regionale dell'Abruzzo  
SEDE**

**Oggetto: Progetto di Legge Regionale recante “Misure per favorire la circolazione di crediti fiscali relativi al miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici”.**

Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

I Consiglieri

Francesco Taglieri (Primo firmatario) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Progetto di legge

**“Misure per favorire la circolazione di crediti fiscali relativi al miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici ”.**

### RELAZIONE

La Regione Abruzzo, a tutela delle imprese edili in crisi di liquidità può intervenire in veste di prestatore ultimo dei crediti di imposta, contribuendo a sbloccare il mercato dei crediti per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici, tra cui il Superbonus 110%, il bonus ordinario per efficientamento energetico, il bonus ristrutturazioni ed il sisma bonus, che sono a tutt’oggi in vigore, senza aggravio di spesa.

Sulla base del combinato disposto del cosiddetto "Decreto aiuti", del cosiddetto "Decreto aiuti bis" e del cosiddetto "Decreto semplificazioni" è stato previsto che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all'albo di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Come ribadito dalla recente circolare dell'Agenzia delle entrate n. 33/E 2022, alle pagine 17 e seguenti, la norma precisa, inoltre, che il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), ai fini della valutazione della sua diligenza nell'acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all'atto dell'acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

La Regione Abruzzo non risulta affatto tra i soggetti esclusi dalla possibilità di acquistare dalle banche crediti di imposta relativi ai cosiddetti bonus edilizi al fine di poterli utilizzare per il pagamento in compensazione mediante modello F24 dei propri debiti per ritenute IRPEF, contributi previdenziali, IVA, IRAP e tutte le collaborazioni esterne relativi a dipendenti e collaboratori.

Nello specifico, in base ai dati SIOPE 2022, la Regione Abruzzo potrebbe compensare oltre 4 milioni di euro di IRAP, oltre 14 milioni di euro di ritenute IRPEF, e quasi 25 milioni di euro di IVA split payment.

Per il comparto sanità, sempre in base ai dati SIOPE 2022, le quattro ASL cumulativamente versano 46 milioni di euro per IRAP, 700 mila euro per IRES, 93 milioni di IVA, 150 milioni di euro per ritenute IRPEF, e 32 milioni di euro in “altri tributi”.

Attraverso l'approvazione di questa proposta di legge, si può perciò utilmente disporre che la Regione, gli enti e le società strumentali e il comparto sanità, dopo aver valutato la consistenza della propria capacità di compensazione annua mediante modello F24, proceda a stipulare con uno o più istituti di credito specifico contratto, di durata pluriennale, che preveda da parte della Regione l'acquisto annuale di crediti di imposta relativi a bonus edilizi per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici (superbonus 110 per cento, bonus efficientamento 65 per cento, bonus ristrutturazioni 50 per cento) dagli istituti di credito limitatamente alle rate dei suddetti crediti immediatamente utilizzabili in compensazione mediante modello F24 nel corso dello stesso anno.

Questo alla duplice condizione che gli istituti di credito rilascino alla Regione la liberatoria attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito e che certifichino, altresì, che i crediti

rivenduti alla Regione derivano da interventi di efficientamento energetico effettuati ad opera di imprese aventi sede legale ed operativa in Abruzzo ed abbiano riguardato unità immobiliari urbane ubicate in Abruzzo, congiuntamente, alla data dell'inizio dell'intervento ed alla data di entrata in vigore della norma.

Questa iniziativa potrebbe consentire di rendere maggiormente "liquido" il mercato dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi, permettendo alle imprese dei settori edile e dell'impiantistica di convertire in denaro i consistenti crediti posseduti, evitandone così il probabile fallimento, stante l'attuale condizione di forte illiquidità delle stesse e le connesse gravi conseguenze in termini perdita di posti di lavoro.

Attraverso tale intervento sarebbe, inoltre, possibile consentire anche ai committenti privati possessori degli immobili oggetto degli interventi edilizi, che non siano stati in grado di utilizzare lo strumento del cosiddetto "sconto in fattura", di monetizzare immediatamente i crediti di imposta posseduti, con evidenti effetti virtuosi sull'intero sistema economico.

L'ulteriore effetto della norma di cui trattasi, se approvata, sarebbe anche quello di rendere più agevole la programmazione e l'effettuazione di interventi attraverso il cosiddetto "superbonus 110 per cento" nei confronti di immobili plurifamiliari, ancora consentito dalla normativa per l'intero anno 2023.

Da ultimo, deve rilevarsi che sarebbe ragionevolmente possibile acquistare i crediti di imposta per un prezzo leggermente inferiore al valore nominale degli stessi, conseguendo così una complessiva economia in sede di pagamento dei propri tributi e dei contributi con la possibilità di liberare risorse in bilancio, come ha già iniziato a fare la Provincia di Treviso, apripista tra gli enti locali.

L'articolo 1 definisce principi e finalità della norma.

L'articolo 2 specifica le misure da istituire per favorire la circolazione dei crediti di imposta.

L'articolo 3 prevede l'individuazione di soggetti finanziari di garanzia alla circolazione.

L'articolo 4 individua un percorso di collaborazione, revisione e monitoraggio.

L'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 definisce l'entrata in vigore della Legge Regionale.

Il Consigliere Regionale  
Francesco Taglieri

## *Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle*

**Proposta di Legge Regionale recante "Misure per favorire la circolazione di crediti fiscali relativi al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici".**

### **Articolo 1** *(Finalità e principi)*

1. La Regione Abruzzo riconosce il valore strategico ed economico in campo ambientale e di rivalorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato generato dalla misura di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modifiche e integrazioni, denominata e di seguito definita "superbonus 110 per cento", e l'insieme di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici, tra cui il bonus ordinario per efficientamento energetico, il bonus ristrutturazioni ed il sisma bonus.
2. Al fine di consentire l'effettuazione del maggior numero di interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico degli edifici e allo scopo di agevolare il mantenimento della base occupazionale nei settori dell'edilizia e dell'impiantistica civile, la Regione svolge un ruolo attivo nella circolazione dei crediti attualmente in carico al sistema bancario e alle aziende dei predetti settori.

### **Articolo 2** *(Misure regionali di compensazione dei crediti di imposta)*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposita deliberazione individua gli istituti di credito possessori di crediti di imposta generati da interventi di cui al comma 1 dell'Articolo 1 effettuati in Abruzzo e regola i criteri e le modalità di acquisto di tali crediti al fine di un loro utilizzo diretto in compensazione da parte della Regione a valere sui tributi e contributi versati dalla stessa, dai suoi enti e dalle sue società strumentali e dall'intero comparto sanità cui impartisce le relative direttive ai fini dell'attuazione della presente legge.
2. La Regione, dopo aver valutato la consistenza della propria capacità di compensazione annua mediante modello F24, unitamente a quella degli enti e delle società strumentali e quella del comparto sanità, individuando le modalità compensative e gli strumenti idonei a preservare l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica regionale e nazionale, procede a stipulare con uno o più istituti di credito specifici contratti, di durata pluriennale, che prevedano da parte della stessa Regione l'acquisto annuale di crediti di imposta relativi a interventi di cui al comma 1 dell'Articolo 1 dagli istituti di credito, limitatamente alle rate dei suddetti crediti immediatamente utilizzabili in compensazione mediante modello F24 nel corso dello stesso anno solare in cui ha luogo l'acquisto.
3. Detto acquisto è subordinato al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
  - a) che gli istituti di credito rilascino alla Regione la liberatoria attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito
  - b) che i medesimi istituti certifichino inoltre che i crediti rivenduti alla Regione derivano da interventi di efficientamento energetico effettuati ad opera di imprese singole o, comunque, interamente partecipate da soggetti aventi sede legale ed operativa in Abruzzo, congiuntamente alla data dell'inizio dell'intervento ed alla data di entrata in vigore della legge, ed abbiano riguardato interventi su unità immobiliari ubicate in Abruzzo.
4. L'acquisto dei crediti avviene ad un prezzo non superiore al valore nominale del credito. Eventuali economie derivanti da acquisti effettuati a un prezzo inferiore al valore nominale dei crediti di imposta sono accantonate in un apposito fondo a copertura delle spese gestionali dell'operatività della procedura e di eventuali rischi di negoziazione

## *Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle*

5. Gli istituti di credito garantiscono, attraverso apposita clausola contrattuale, il buon fine del credito e forniscono idonea garanzia anche nei confronti di qualsivoglia evento che dovesse determinare la non sussistenza, ovvero l'inutilizzabilità del credito in compensazione da parte della Regione
6. Gli istituti di credito, inoltre, garantiscono, attraverso apposita clausola contrattuale, l'immediato reimpiego della propria capienza fiscale liberata attraverso la cessione dei crediti di imposta alla Regione Abruzzo o altri enti locali, sia direttamente che attraverso propri enti strumentali, nell'acquisto, a condizioni di mercato, di ulteriori crediti di imposta relativi ad interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici, su immobili ubicati in Abruzzo effettuati da imprese singole o, comunque, interamente partecipate da soggetti aventi residenza o sede legale in Abruzzo da almeno tre anni

### **Articolo 3**

#### ***(Individuazione dei soggetti finanziari di garanzia)***

1. Allo scopo di agevolare una circolazione tra privati di prossimità la Giunta regionale, con apposita deliberazione individua eventuali soggetti finanziari idonei a controgarantire previa istruttoria, la negoziazione tra soggetti privati nei limiti consentiti dalla norma e dalle circolari della agenzia delle entrate.

### **Articolo 4**

#### ***(Collaborazione e monitoraggio)***

1. La Regione stipula un Protocollo d'intesa con le associazioni territoriali rappresentative delle imprese, dei confidi e la Commissione Regionale ABI, con il quale rilanciare la collaborazione tra banche, confidi e imprese sui territori, al fine di migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali conseguenti a interventi di cui al comma 1 dell'Articolo 1 e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese; Nell'ambito del protocollo, sono definite le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare vigente.
2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, la Regione istituisce uno specifico Tavolo di consultazione permanente tra le associazioni territoriali rappresentative delle imprese, dei confidi e la Commissione Regionale ABI al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevarne le criticità, promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.

### **Articolo 5**

#### ***(Norma Finanziaria)***

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 6**

#### ***(Entrata in vigore)***

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.